

**Sentenza:** 28 gennaio 2010, n. 20

**Materia:** Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Telecomunicazioni

**Limiti violati:** Artt. 3, 117, 118 e 119 della Costituzione

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrenti:** Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna

**Oggetto:** Pluralità di disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

**Esito:** Illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  
Riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni del d.l. 112 del 2008.

**Estensore nota:** Paola Garro

Con la sentenza in esame, la Corte Costituzionale dichiara parzialmente illegittima la disciplina prevista dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in tema di occupazione del suolo pubblico per installazione di reti ed impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica.

Il giudizio trae origine dai ricorsi con cui le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna hanno impugnato una pluralità di disposizioni del d.l. 112 del 2008, tra cui anche l'art. 2, comma 14, per il quale *“i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio”*. Per le ricorrenti, la mancata inclusione delle Regioni tra gli enti che possono opporsi alla installazione di reti ed impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica ove tale installazione coinvolga beni inclusi nel loro patrimonio indisponibile, costituisce una violazione degli articoli 117, 118 e 119 della Cost., dal momento che impedirebbe l'esercizio delle funzioni di spettanza regionale relative a tali beni, compromettendo anche la autonomia finanziaria regionale, nonché dell'art. 3 Cost., perché verrebbe riservato alle Regioni un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello garantito alle altre autonomie territoriali.

La Corte, riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni del d.l. 112 del 2008, ritiene fondata la questione di

incostituzionalità relativa alla mancata inclusione nell'art. 2, comma 14, del patrimonio indisponibile delle Regioni in riferimento ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. La Corte richiama la legislazione statale di trasferimento delle funzioni e degli apparati dallo Stato alle Regioni che, in attuazione dell'art. 119 Cost., ha provveduto nel tempo a trasferire dallo Stato alle Regioni i beni demaniali e patrimoniali corrispondenti ai trasferimenti delle funzioni amministrative ad essi relativi. In particolare, richiama il quinto comma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) che ha previsto il trasferimento al patrimonio indisponibile delle Regioni ordinarie di una serie rilevante di beni immobili che in precedenza appartenevano al patrimonio indisponibile dello Stato, nonché i successivi interventi legislativi, tra cui in ultimo il d.p.r. 112 del 1998, che hanno poi disposto gli ulteriori trasferimenti di beni dallo Stato alle Regioni. Ma mentre tutta la legislazione in materia di patrimonio degli enti pubblici, in linea di principio, non distingue il regime giuridico a seconda dei diversi enti pubblici che ne siano titolari, la disposizione censurata, invece, contiene un'elencazione parziale dei soggetti titolari dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, escludendo le Regioni dai soggetti pubblici che possono opporsi alla installazione nelle loro proprietà di reti ed impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove ciò avvenga sui beni del patrimonio indisponibile regionale e sempre a condizione che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. Tale irragionevole disparità di trattamento determina l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 14, del d.l. 112 del 2008, nella parte in cui non include il patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione all'installazione dei predetti impianti.